



COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **10** del **29-04-22**

Codice Ente: 10065

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DELLA GESTIONE DEL COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA, IN QUALITA' DI ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE, AI SENSI ART. 3 - TQRIF, ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/R/RIF, NELLA MATRICE DEGLI SCHEMI REGOLATORI PER IL PERIODO 2022/2025.

Adunanza: Ordinaria - seduta: Pubblica - convocazione: Prima.

L'anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 20:30, nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

MIGLIORATI ANGELO	P	MIGLIORATI MATTIA	A
FERRARI SERAFINO	P	FINETTI SIMONA RITA MARIA	A
FERRARI FABIO (1988)	P	FERRARI NICOLA	A
MIGLIORATI FABIO	P	MEDICI RICCARDO	P
FERRARI GUERINO PASIO	P	BATTAGLIA SABRINA	P
PASINETTI FRANCESCO	P	SOZZI EVELIN	P
SORLINI ANDREA	P		

presenti n. 10 assenti n. 3.

Partecipa all'adunanza l'Assessore esterno TOMASONI MARIA LUISA e il SEGRETARIO COMUNALE Signor BERNARDI MARINO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor MIGLIORATI ANGELO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Relazione il Sindaco il quale illustra l'argomento, specificando che le disposizioni ARERA impongono di determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani secondo il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif..

Il Sindaco, constatato che sul punto non vi sono richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17 “*....al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea*” ha assegnato all'ARERA funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani, precisando che tali funzioni sono attribuite “*con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95*”;
- la predetta disposizione, contempla tra le funzioni dell'Autorità in materia di regolazione del ciclo dei rifiuti urbani anche:
 - la “*definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentiti le Regioni, i gestori, le associazioni dei consumatori, nonché la vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi*” (lettera b);
 - la “*diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza*” (lettera c).

VISTA la Deliberazione 363/2021/R/Rif emanata in data 3 agosto 2021 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario quadriennale;

VISTA la Deliberazione 15/2022/R/Rif emanata in data 18 gennaio 2022 e pubblicata in data 21 gennaio 2022, con la quale l'Autorità ha emanato – all'articolo 1 - il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF) – Allegato A;

PRESO ATTO che, con la deliberazione 15/2022, per il primo periodo regolatorio l'Autorità ha ipotizzato di introdurre:

- a) un set di obblighi di servizio, valido per tutte le gestioni, al fine di garantire prestazioni minime omogenee sull'intero territorio nazionale;

- b) indicatori e relativi standard generali di qualità differenziati sulla base del livello qualitativo effettivo delle gestioni;
- c) meccanismi incentivanti di premi e penalità in grado di incoraggiare percorsi di miglioramento delle performance conseguite dai gestori, valutando per la copertura dei relativi oneri, al pari di quanto avvenuto in altri settori regolati, l'adozione di un sistema di riconoscimento dei premi basato su logiche di tipo perequativo su base nazionale;
- d) la facoltà per l'Ente territorialmente competente, in ragione delle maggiori informazioni sulle specificità territoriali in suo possesso, di prevedere obblighi di servizio e standard qualitativi ulteriori e/o migliorativi rispetto a quelli minimi previsti sull'intero territorio nazionale;
- e) obblighi di registrazione dei dati relativi agli indicatori adottati e connessi obblighi di comunicazione all'Autorità, finalizzati al monitoraggio delle prestazioni rese dai gestori e alla verifica della compliance regolatoria;
- f) inoltre, al fine di agevolare gli utenti nell'accesso alle informazioni inerenti alla qualità del servizio, la deliberazione ha previsto l'introduzione dell'obbligo generale, valevole anche in presenza nel medesimo ambito tariffario di più soggetti gestori, dell'adozione di un'unica Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani recante, con riferimento a ciascun servizio, l'indicazione degli obblighi di servizio, degli indicatori e dei relativi standard di qualità previsti dall'Autorità, nonché degli standard ulteriori o migliorativi eventualmente previsti dall'Ente territorialmente competente;

RICHIAMATO l'articolo 3.1 dell'Allegato A (TQRIF) alla deliberazione n. 15/2022 secondo cui: *“Entro il 31 marzo 2022, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito”*;

CONSIDERATO pertanto che, entro il 31/03/2022, termine non perentorio, ciascun Ente territorialmente competente (ETC) deve individuare il posizionamento nella matrice degli schemi regolatori, optando tra:

- Schema I: livello qualitativo minimo;
- Schema II: livello qualitativo intermedio;
- Schema III: livello qualitativo intermedio;
- Schema IV: livello qualitativo avanzato;

CONSIDERATO altresì che, in base al posizionamento scelto, si applicheranno i relativi obblighi di qualità contrattuale e tecnica, via via crescenti passando dal livello I al livello IV, con possibilità di determinare eventuali obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento (art. 2 deliberazione ARERA n. 15/2022; art. 3.2, Allegato A);

VISTO che il comma 1-bis dell'articolo 3-bis del Dl 138/11, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani,*

di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo[...]";

RILEVATO che nell'ambito del D. Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell'art. 200, comma 7, adottare "modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali", predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente;

OSSERVATO che il comma 1 dell'art. 201, del D. Lgs. 152/2006 specifica che: "*Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti*";

RILEVATO che all'interno dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021, ARERA definisce l'Ente Territorialmente Competente come "l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente";

RILEVATO altresì che nel territorio del Comune di Castione della Presolana non è operativo un Ente territorialmente competente e che pertanto, ai sensi della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente sia da ravvisarsi nel Comune medesimo (ETC);

PRESO ATTO di quanto disciplinato nella Deliberazione 363/2021/R/Rif, all'articolo 2 commi 2 e 3, nei quali viene definita la componente tariffaria CQ come "*la componente di cui al comma 9.2, di natura previsionale, per la copertura di eventuali oneri [...] aggiuntivi riconducibili all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità, ove non ricompresi nel previgente contratto di servizio*";

CONSIDERATO quindi che la scelta dello Schema Regolatorio di Gestione, tra quelli indicati all'articolo 3.1 del TQRIF, determinerà degli oneri da inserire nella componente "CQ" del piano finanziario 2022/2025, mediante la ponderazione sugli obblighi di servizio e sugli standard generali di qualità che il servizio di Gestione dovrà garantire a far data dal 1.1.2023;

PRESO ATTO che la deliberazione n. 15/2022? ARERA nulla dispone in ordine all'individuazione delle formalità attinenti l'adozione della scelta della matrice regolatoria;

RITENUTO che l'organo competente all'adozione della decisione in ordine allo schema regolatorio sia da individuare nel Consiglio Comunale, alla luce della considerazione che la decisione da assumere incide sulla portata del servizio pubblico sotto due aspetti importanti, quello della qualità contrattuale e quello della prestazione tecnica ed assume, proprio nella dinamica del provvedimento, funzione programmatica (e quindi sotto questo profilo la competenza sarebbe ai sensi dell'art. 42 c.2 lett. b) TUEL), di

indirizzo (e quindi sotto questo profilo la competenza sarebbe ai sensi dell'art. 42 c.2 lett. g) TUEL) e di organizzazione di un servizio pubblico (e quindi sotto questo profilo la competenza sarebbe ai sensi dell'art. 42 c.2 lett. e) TUEL);

RITENUTO quindi di dover procedere all'adempimento previsto dal richiamato articolo 3 dell'Allegato A (TQRIF) alla deliberazione n. 15/2022, in ordine alla scelta della matrice regolatoria;

VALUTATO il livello qualitativo previsto nel contratto di servizio in essere con il gestore G.ECO Srl;

PRESO ATTO della comunicazione del gestore G.ECO Srl in data 18/03/2022 - ns. prot. n. 3235/2022, con la quale, dopo sintetica illustrazione del servizio gestito, esprime quanto segue: "Per tale ragione sono già stati avviati dei progetti al fine di adempiere entro il 1° gennaio 2023 ai requisiti richiesti dallo schema regolatorio I";

RITENUTO, per i motivi sopra esposti, di individuare come schema applicabile per il periodo di riferimento 2023-2025 lo schema regolatorio I;

RITENUTO, stante la necessità di rendere pienamente operativi gli uffici comunali per la gestione del PEF 2022/2025, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

RICHIAMATO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area programmazione finanziaria e contabile e dal Responsabile dell'Area affari generali, ai sensi dell'art. 49, 1 comma, dell'art. 147 bis, 1 comma, del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267, e del TITOLO II del Regolamento dei controlli interni, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

VISTO:

- lo Statuto comunale;
- il Dlgs n. 267/2000 e s.m.i.;
- il Regolamento di contabilità;
- il bilancio di previsione 2022/2024;
- le varie normative di settore;

Indetta quindi la votazione a scrutinio palese che ottiene il seguente esito:

- Presenti n.10
- Votanti n. 10
- Favorevoli n. 10
- Contrari nessuno
- Astenuti nessuno

DELIBERA

1° - Di determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani secondo lo schema I "livello qualitativo minimo" di cui all'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani

(TQRIF), approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif..

2° - Di dare atto che per le gestioni ricomprese nello Schema I non si prevede l'introduzione di livelli generali di qualità (art. 58.2) mentre sono vincolanti gli standard generali di qualità stabiliti all'interno del provvedimento di cui al punto precedente.

3° - Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio competente nonché al Gestore G.ECO Srl ai fini:

- della pubblicazione sui rispettivi siti internet del relativo posizionamento nello schema regolatorio,
- delle pertinenti decisioni inerenti l'attuazione dello schema regolatorio adottato in ordine alla quantificazione dei rispettivi costi e all'inserimento degli stessi nell'elaborando Piano Finanziario 2022-2025.

4° - Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, con voti favorevoli n. 10, palesemente espressi con separata votazione ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del Dlgs n. 267/2000, contrari nessuno, astenuti nessuno.

In base alla Legge n. 15/05 e al D.Lgs. n. 104/10 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo on line dell'Ente o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 9 del D.P..R n. 1199/71.

CM/AP\

Deliberazione di Consiglio Comunale N.10 del 29-04-2022

**IL PRESIDENTE
MIGLIORATI ANGELO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
BERNARDI MARINO**

Il presente documento informatico è stato firmato digitalmente ed è conservato nel sistema di gestione documentale, in conformità alle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82